4

Numero della proposta

9 6

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Proposta di Legge presentata nella tornata del 12 Giugno 1867
dal Ministro delle Finanze e Grazia e Giustizia

OGGETTO

Relatore De Sanquali

Approvata nella tornata del 5 Dbre **1867**

96

N° SESSIONE 1867 — N° 96

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro guardasigilli

(TECCHIO)

di concerto col ministro delle finanze

(FERRARA)

nella tornata del 12 *giugno* 1867

Conversione in legge del decreto 24 ottobre 1864, relativo alle scadenze delle lettere di cambio e di altri effetti commerciali nella provincia di Palermo.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il _____

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	Solidati	**Uff. 6**	Di Pasquale
„ 2	Cavalli	**„ 7**	Greco Antonio
„ 3	Serristori	**„ 8**	Ginsino
„ 4	Righetti	**„ 9**	Curti
„ 5	Greco Luigi		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente De Pasquali

Segretario Curti

Relatore De Pasquali

PRESENTATA LA RELAZIONE

il dì 11 luglio 1867

Approvata la Legge nella tornata del 16 Dicembre 1867

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore	10 ant	del	10 Luglio	nel	Gabinetto 6°
Alle ore	5 pom	del	11 „	nel	„ 4°
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di fare apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 96

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro guardasigilli

(TECCHIO)

di concerto col ministro delle finanze

(FERRARA)

nella tornata del 12 *giugno* 1867

Conversione in legge del decreto 24 ottobre 1864, relativo alle scadenze delle lettere di cambio e di altri effetti commerciali nella provincia di Palermo.

SIGNORI! — Abbiamo l'onore di presentare il decreto del 24 ottobre 1866, col quale per gli ultimi fatti che impedirono nella provincia di Palermo il regolare andamento degli affari furono prorogate nella detta provincia a tutto il giorno 31 dello stesso mese le scadenze degli effetti di commercio, e fu sospeso il corso delle prescrizioni e dei termini perentori, che si fossero verificati o compiuti dopo il 15 del precedente mese di settembre.

Le ragioni di assoluta necessità e di somma urgenza, che determinarono questo provvedimento eccezionale, sono palesi. È nei principii del diritto che la proroga al pagamento, e la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini perentori deve essere concessa, quando l'impedimento di fare deriva da forza maggiore. Nel caso speciale niuno dubitava che le turbolenze avvenute nell'accennata provincia sarebbero state apprezzate dall'autorità giudiziaria come qual caso fortuito, che secondo i principii generali esclude tanto le conseguenze giuridiche della mora, quanto la deca-

REGIO DECRETO

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Palermo in data del 24 settembre 1866;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le scadenze delle lettere di cambio, dei biglietti ad ordine, e degli altri effetti di commercio sottoscritti in favore del tesoro pel pagamento dei dazi doganali, o dei privati, e pagabili nella provincia di Palermo, che si sono verificate dopo il giorno 15 del mese di settembre 1866, o che fossero per verificarsi prima del giorno 31 del corrente mese di ottobre, sono prorogate a tutto il giorno 31 di questo mese.

La stessa proroga è concessa pei contratti commerciali riguardanti la consegna di merci o derrate ed il pagamento del relativo prezzo, e per la restituzione di mutui commerciali, da eseguirsi nella detta provincia.

Art. 2. Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori, tanto legali, quanto convenzionali, portanti decadenza da un'azione, eccezione, o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 15 settembre 1866 sino al 31 del corrente mese di ottobre, sono sospesi nella provincia di Palermo sino a tutto il giorno 31 di questo mese.

Art. 3. Il presente decreto sarà presentato nella prossima Sessione al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze il 24 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOIA

BORGATTI.
A. SCIALOJA.

SESSIONE 1867 N° 96-A

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

SOLIDATI, CAVALLI, SERRISTORI, RIGHETTI, GRECO LUIGI, DE PASQUALI, GRECO ANTONIO, GIUSINO, CURTI

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno, presentato dal ministro guardasigilli (Tecchio) di concerto col ministro delle finanze (Ferrara)

nella tornata del 12 *giugno* 1867

Conversione in legge del decreto 24 ottobre 1866, relativo alle scadenze delle lettere di cambio e di altri effetti commerciali nella provincia di Palermo.

Tornata del 12 luglio 1867

Signori! — Sono pur troppo a voi noti, o signori, i luttuosi avvenimenti del settembre 1866 in Palermo; ed è facile il comprendere come, durante quell'infausto periodo di tempo, gli abitanti di quella città e dell'intera provincia non avessero libertà d'azione per tutelare e sperimentare i propri diritti. Una forza maggiore, che era quella stessa che arrestava la trattazione dei negozi, impediva prepotentemente il corso regolare della giustizia.

Ad evitare, in conseguenza di sì trista ed anormale condizione di cose, i danni e le iatture che potevano derivarne alle ragioni dei privati e di gran parte delle pubbliche amministrazioni, la Camera di commercio di Palermo, con sano accorgimento ed opportuno consiglio, sollecitava dal potere esecutivo, poichè il Parlamento era chiuso, provvedimenti eccezionali ed immediati, quali la gravità delle cose richiedeva. Ed il Go-

verno infatti provvide, mercè del decreto reale del 24 ottobre 1866, che, giusta la riserva appostavi, doveva essere prossimamente convertito in legge.

Sullo scorcio dello stesso anno il ministro di grazia e giustizia presentò lo schema di legge al Senato, il quale, se non fosse stato per la subitanea chiusura della Sessione parlamentare, lo avrebbe al certo nei primordi del nuovo anno discusso. Ma appena la presente Legislatura iniziossi, fu premuroso il ministro guardasigilli, di concerto con quello delle finanze, di presentare altra volta lo schema al Senato. E questo, nella seduta del 22 maggio 1867, senza controversia, e alla quasi unanimità di voti, approvollo.

La vostra Commissione, pienamente concorde nell'avviso che la Camera dovrà concedere al disegno di legge la sua approvazione, osserva non esser superfluo, come potrebbe per avventura a qualcuno parere, un tale provvedimento legislativo: in quanto che, sebbene sia vero che quando i cittadini sono da forza maggiore distratti dall'esercizio delle proprie ragioni, e la giustizia non funziona, debbono perciò stesso considerarsi siccome guarentiti dalla esistenza del fatto contro il decorrimento di ogni e qualsivoglia prescrizione; non è però men vero che sia necessario stabilire i termini del fatto medesimo, affinchè la magistratura pronunci uniformemente nei singoli casi che verranno al suo giudizio sottoposti. Nè altri meglio che il potere esecutivo, l'unico che ciò potesse con certezza sapere (come bene osservò l'ufficio centrale del Senato nella sua relazione) è in grado di affermare in qual giorno la forza maggiore cominciò a paralizzare l'azione dei privati e di gran parte delle pubbliche amministrazioni e a sospendere le funzioni dei tribunali, ed in qual giorno quelli ricuperarono la libertà d'agire, e questi la facoltà di provvedere.

È per ciò che la vostra Commissione, in vista anche della costituzionalità dell'atto, vi propone senz'altro, o signori, l'approvazione del seguente progetto di legge.

DE PASQUALI, *relatore.*

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella seduta del 23 maggio 1867

Articolo unico.

Il regio decreto del 24 ottobre 1866, numero 3286, col quale nella provincia di Palermo furono prorogate a tutto il 31 dello stesso mese le scadenze degli effetti di commercio e di altri contratti commerciali, e fu sospeso fino a tutto detto giorno il corso delle prescrizioni e dei termini perentorii che si fossero verificati o compiuti dopo il 15 del precedente mese di settembre, è convertito in legge.

~~Addì 24 maggio 1867~~

~~*Il presidente del Senato*~~

~~CASATI.~~

Approvato nella seduta del 5 luglio 1867.

Pallavicino

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Identico al qui contro.

REGIO DECRETO

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Palermo in data del 24 settembre 1866;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le scadenze delle lettere di cambio, dei biglietti ad ordine, e degli altri effetti di commercio sottoscritti in favore del tesoro pel pagamento dei dazi doganali, o dei privati, e pagabili nella provincia di Palermo, che si sono verificate dopo il giorno 15 del mese di settembre 1866, o che fossero per verificarsi prima del giorno 31 del corrente mese di ottobre, sono prorogate a tutto il giorno 31 di questo mese.

La stessa proroga è concessa pei contratti commerciali riguardanti la consegna di merci o derrate ed il pagamento del relativo prezzo, e per la restituzione di mutui commerciali, da eseguirsi nella detta provincia.

Art. 2. Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentorii, tanto legali, quanto convenzionali, portanti decadenza da un'azione, eccezione, o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 15 settembre 1866 sino al 31 del corrente mese di ottobre, sono sospesi nella provincia di Palermo sino a tutto il giorno 31 di questo mese.

Art. 3. Il presente decreto sarà presentato nella prossima Sessione al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze il 24 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOIA

BORGATTI.
A. SCIALOJA.

N° 3286. 11

REGIO DECRETO *col quale le scadenze delle lettere di cambio, dei biglietti ad ordine e degli altri effetti di commercio pagabili nella Provincia di Palermo sono prorogate a tutto il 31 di ottobre 1866.*

24 ottobre 1866

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Palermo in data del 24 settembre 1866;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scadenze delle lettere di cambio, dei biglietti ad ordine e degli altri effetti di commercio sottoscritti in favore del Tesoro pel pagamento dei dazi doganali, o dei privati, e pagabili nella Provincia di Palermo, che si sono verificate dopo il giorno 15 del mese di settembre 1866, o che fossero per verificarsi prima del giorno 31 del corrente mese di ottobre, sono prorogate a tutto il giorno 31 di questo mese.

La stessa proroga è concessa pei contratti commerciali riguardanti la consegna di merci o derrate e il pagamento del relativo prezzo, e per la costituzione di mutui commerciali, da eseguirsi nella detta Provincia.

Art. 2.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori tanto legali quanto convenzionali, portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 15 settembre 1866 sino al 31 del corrente mese di ottobre, sono sospesi nella Provincia di Palermo sino a tutto il giorno 31 di questo mese.

Art. 3.

Il presente Decreto sarà presentato nella prossima sessione al Parlamento per essere convertito in Legge.

Ordin
Sigillo dell
delle leggi
a chiunqu
Dato

Visto con riserva
dell' art. 14 d
e registrato a
Governo
Il

(*Luogo*
V. Il
BO

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze il 24 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA

Visto con riserva dalla Corte dei conti in conformità dell' art. 14 *della Legge* 4 *agosto* 1862, *n°* 800, *e registrato a carte* 207 *del registro* 37 *Atti del Governo*

Il 26 *ottobre* 1866

AYRES.

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli

BORGATTI

BORGATTI.

A. SCIALOJA.

STAMPERIA REALE.

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scadenze delle lettere di cambio, dei biglietti ad ordine e degli altri effetti di commercio sottoscritti in favore del Tesoro pel pagamento dei dazi doganali, o dei privati, e pagabili nella Provincia di Palermo, che si sono verificate dopo il giorno 15 del mese di settembre 1866, o che fossero per verificarsi prima del giorno 31 del corrente mese di ottobre, sono prorogate a tutto il giorno 31 di questo mese.

La stessa proroga è concessa pei contratti commerciali riguardanti la consegna di merci o derrate e il pagamento del relativo prezzo, e per la restituzione di mutui commerciali, da eseguirsi nella detta Provincia.

Art. 2.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori tanto legali quanto convenzionali, portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 15 settembre 1866 sino al 31 del corrente mese di ottobre, sono sospesi nella Provincia di Palermo sino a tutto il giorno 31 di questo mese.

Art. 3.

Il presente Decreto sarà presentato nella prossima sessione al Parlamento per essere convertito in Legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze il 24 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA

Visto con riserva dalla Corte dei conti in conformità dell' art. 14 *della Legge* 4 *agosto* 1862, *n°* 800, *e registrato a carte* 207 *del registro* 37 *Atti del Governo*

Il 26 *ottobre* 1866

AYRES.

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli

BORGATTI

BORGATTI.

A. SCIALOJA.

STAMPERIA REALE.

Signori

Mancy

Ho l'onore di presentare il Decreto del 24 Ottobre 1866 col quale per gli ultimi fatti che impedirono nella Provincia di Palermo il regolare andamento degli affari furono prorogate nella detta Provincia a tutto il giorno 31 dello stesso mese le scadenze degli effetti di commercio, e fu sospeso il corso delle prescrizioni e dei termini perentori, che si fossero verificati o compiuti dopo il 15 del precedente mese di Settembre.

Le ragioni di assoluta necessità e di somma urgenza che determinarono questo provvedimento eccezionale

sono palesi. E' nei principii del Diritto che la proroga al pagamento, e la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini perentori deve essere concessa quando l'impedimento di fare deriva da forza maggiore. Nel caso speciale niuno dubitava che le turbolenze avvenute nell'accennata Provincia sarebbero state apprezzate dall'autorità giudiziaria come quel caso fortuito, che secondo i principii generali esclude tanto le conseguenze giuridiche della mora quanto la decadenza da un diritto subordinato all'adempimento di certe condizioni. Ma nella pratica applicazione potevano sorgere gravi dubbi e divergenze di giudizî intorno al tempo, durante il quale avesse continuato l'impedimento

prodotto da forza maggiore, e specialmente riguardo al giorno della cessazione dell'impedimento medesimo.

A togliere tali ambiguità che nei singoli casi avrebbero assunto forme e proporzioni diverse, per dar luogo a giudizi disparati, onde rimaneva pur sempre l'incertezza del diritto sino alla decisione da pronunziarsi in ciascun caso speciale, il Governo stimò necessario di provvedervi intanto colle disposizioni del suddetto Decreto, nel quale venne però fatta espressa riserva di presentarlo al Parlamento per essere convertito in legge.

Adempiendo prontamente a questa riserva l'accennato Decreto veniva dapprima sottoposto, coll'unito

schema di legge al Senato, il quale non esitò ad approvarlo. Onde si confida che codesta Camera riconoscendo pur esser fondate le ragioni che giustificano il provvedimento eccezionale in parola, vorrà altresì accordargli la sua approvazione.

N° 96.

Progetto di legge presentato alla Camera dal Ministro Guardasigilli (Tecchio) e dal Ministro delle finanze (Ferrara)

Tornata del 12 giugno 1867.

Convertire in legge del decreto 26 ottobre 1864, relativo alla mandata delle lettere di cambio e di altri effetti commerciali nella Provincia di Palermo.

Sessione Parlamentare 1867

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 23 Maggio 1867

OGGETTO

Conversione in legge del R.° Decreto 24 Ottobre 1866, relativo alla scadenza delle lettere di cambio e di altri effetti commerciali nella Provincia di Palermo

Articolo unico

Il Regio Decreto del 24 ottobre 1866 N. 3286, col quale nella provincia di Palermo furono prorogate a tutto il 31 dello stesso mese le scadenze degli effetti di commercio e di altri contratti commerciali, e fu sospeso fino a tutto detto giorno il corso delle prescrizioni e dei termini perentorj, che si fossero verificati o compiuti dopo il 15 del precedente mese di settembre, è convertito in legge.

Addì 24 Maggio 1867

Il Presidente del Senato

Casati